REGOLAMENTO (CEE) N. 4032/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che completa l'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio per quanto concerne il regime della trasformazione sotto controllo doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/87 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che esiste un'esigenza economica di completare l'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 ; che tali modifiche, tendenti a garantire l'uguaglianza delle condizioni di concorrenza tra i trasformatori comunitari e quelli residenti nei paesi terzi, hanno un carattere urgente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nelle colonne I e II dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 2763/83 è aggiunto il testo seguente :

Colonna I	Colonna II
« — Olio di palma del codice NC 1511 10 10 o — Stearina di palma del codice NC 1511 90 19 o — Oleina di palma del codice NC 1511 90 91 o — Olio di cocco del codice NC 1513 11 10 o — Olio di noccioli di palma del codice NC 1513 21 11 o — Olio di babassu del codice NC 1513 29 30	Trasformazione dalla quale si ottiene : — Miscela d'acidi grassi del codice NC 1519 11, 1519 12, 1519 19, — Frazioni pure di acidi grassi del codice NC 2915 70 10, 2915 70 90, 2915 90 00, 2916 15 00, 2916 19 90 — Miscela d'esteri metilici di acidi grassi del codice NC 3823 90 99 — Frazione pura d'esteri metilici d'acidi grassi del codice NC 2915 70 10, 2915 70 90, 2915 90 00, 2916 15 00, 2916 19 90 — Miscela di alcoli grassi del codice NC 1519 30 — Alcoli grassi puri del codice NC 2905 16 90, 2905 17 00, 2905 19 90 — Glicerina del codice NC 1520 10 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 391 del 31. 12. 1987, pag. 29.